

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-567 del 31/01/2025
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CARPANETO P.NO, VIA ALDO MORO N. 14, RICHIESTA DALLA DITTA BIO.TEAM SRL PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE E VENDITA INGROSSO PELLET".
Proposta	n. PDET-AMB-2025-567 del 30/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno trentuno GENNAIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CARPANETO P.NO, VIA ALDO MORO N. 14, RICHIESTA DALLA DITTA BIO.TEAM SRL PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE E VENDITA INGROSSO PELLETT".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 1625 del 29/03/2023 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, (rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico di cui alla Determinazione n. 611 del 11/04/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 63034 IN DATA 11/04/2023), per l'attività di "produzione e vendita ingrosso pellet" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, Via Aldo Moro n. 14, richiesta dalla ditta BIO.TEAM SRL (P.IVA 09168050962- sede legale in Comune di Parma, Via Paradigna n. 38/A), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c) - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. e) - comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero in data 28/08/2024 (prot. n. 12627) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 155672 del 29/08/2024 – pratica Sinadoc 30331 - dal procuratore della ditta BIO.TEAM SRL (C.F./P.IVA 09168050962), con sede legale in Comune di Parma, Via Paradigna n. 38/A, per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "produzione e vendita ingrosso pellet" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, Via Aldo Moro n. 14, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1 lett. c) - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (*modifica sostanziale*);
- art. 3, comma 1 lett. e) - comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447 (*modifica sostanziale*);
- art. 3, comma 1 lett. a) - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue di dilavamento, recapitante in pubblica fognatura (*nuova*);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272,

- commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 166359 del 16/09/2024 ARPAE SAC ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 167609 del 18/09/2024 ARPAE SAC ha indetto la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del d.P.R. 59/2013;
- con nota prot. n. 11687 del 30/09/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 176344 del 01/10/2024, il Comune di Carpaneto ha richiesto integrazioni;
- con nota prot. n. 178761 del 03/10/2024 ARPAE SAC ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria, tra cui l'integrazione richiesta dal Comune di Carpaneto P.no con la suddetta nota prot. n. 11687/2024;
- la ditta ha trasmesso ad ARPAE SAC, con nota acquisita al prot. n. 197956 del 04/11/2024, la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 207412 del 15/11/2024 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa e nel contempo è stato chiesto alla ditta il completamento della stessa;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 213592 del 26/11/2024, la ditta ha prodotto la documentazione a completamento delle integrazioni;
- con nota prot. n. 219314 del 04/12/2024 è stata trasmessa, agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione a completamento delle integrazioni, comunicando agli enti stessi i termini per rendere le proprie determinazioni;
- la Conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 220740 del 05/12/2024, favorevole per la matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;
- parere igienico sanitario favorevole dell'AUSL di Piacenza prot. n. 129564 del 06/12/2024, (acquisito al prot. ARPAE n. 222131 del 09/12/2024), con prescrizioni;
- parere favorevole di Ireti Spa prot. n. RT019112-2024-P del 09/12/2024, (acquisita al prot. ARPAE n. 222774 del 09/12/2024), con prescrizioni;
- nota prot. n. 15666 del 16/12/2024 (acquisita al prot. ARPAE n. 228010 del 17/12/2024), come rettificata con nota prot. n. 453 del 14/01/2025 (acquisita al prot. ARPAE n. 6715 in pari data), con cui il Comune di Carpaneto Piacentino:
 - ha espresso parere favorevole in ordine alle "emissioni in atmosfera", ex art. 269, comma 3 del D.lgs. 152/2006, con prescrizioni;
 - ha espresso parere favorevole per la matrice "impatto acustico, con riferimento all'art. 8, comma 4 della L. 447/95, con prescrizione (nello specifico *"si richiede, prima dell'inizio lavori, una volta individuati marca e modello delle attrezzature autorizzate, la trasmissione dei libretti d'uso e manutenzione dei singoli macchinari"*);
 - ha trasmesso l'Autorizzazione per lo scarico S1 di acque reflue di dilavamento, recapitante in pubblica fognatura, con prescrizioni;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e alle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti nel rispetto di specifiche prescrizioni;

DATO ATTO CHE in data 04/09/2024 è stata acquisita la Comunicazione Antimafia richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.n. 159/2011, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) PR_PCUTG_Ingresso_0055258_20240830, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa BIO.TEAM SRL (C.F./P.IVA 09168050962), con sede legale in Comune di Parma, Via Paradigna n. 38/A, per l'attività di "produzione e vendita ingrosso pellet" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, Via Aldo Moro n. 14, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale - a favore della ditta BIO.TEAM SRL (C.F./P.IVA 09168050962), con sede legale in Comune di Parma, Via Paradigna n. 38/A, in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, Via Aldo Moro n. 14, relativamente all'attività di "produzione e vendita ingrosso pellet", che

comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	<i>lett. a)</i> Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) di acque reflue di dilavamento, recapitante in pubblica fognatura	Comune
Aria	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Rumore	<i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune

e che modifica e sostituisce la precedente Autorizzazione di cui alla determinazione DET-AMB-1625 del 29/03/2023;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1* - Scarico di acque di prima pioggia/dilavamento in pubblica fognatura;
- *Allegato 2* - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;
- *Allegato 3* - Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95;

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/90, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

6. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. DI DARE ATTO altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- Il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

8. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza");
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque di prima pioggia/dilavamento in pubblica fognatura

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 30331-24 (Attività istruttoria n. 17 del 16/01/2025)
BIO.TEAM SRL (C.F./P.IVA 09168050962) stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, Via Aldo Moro n. 14
INTRODUZIONE
Per quanto concerne la matrice "scarichi" l'istanza è stata presentata al fine di ottenere l'autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., allo scarico S1 di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura. Lo scarico da autorizzare verrà generato dal dilavamento del piazzale posto sul lato est dello stabilimento (avente una superficie di circa mq. 1000), adibito alla ricezione e allo stoccaggio della materia prima (cippato di legno di conifera). La Ditta con le integrazioni ha precisato che le aree cortilizie sui lati nord, sud e ovest dello stabilimento sono adibite esclusivamente al transito di mezzi ed eventuale attività di carico/scarico merci.
DESCRIZIONE
Dall'insediamento avrà origine <u>uno scarico S1 di acque reflue di dilavamento, recapitante in pubblica fognatura</u>, costituito dall'unione di: - acque meteoriche di dilavamento, generate dal dilavamento del piazzale posto a est dello stabilimento adibito allo stoccaggio delle materie prime (cippato di legno di conifera), trattate da un impianto costituito da un separatore fanghi oli coalescente (Marca Pozzoli Mod. NEUTRASed 5000); - acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici e spogliatoi, trattate mediante una fossa Imhoff; - acque meteoriche pulite di copertura e dilavamento piazzali puliti. Il pozzetto di prelievo fiscale è ubicato immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, come individuato nella "Planimetria Generale – Schema Fognario – Stato di progetto" trasmessa con le integrazioni pervenute il 04/11/2024; prot. n. 197956.
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Per lo scarico <u>S1 di acque reflue di dilavamento, recapitante in pubblica fognatura</u>, si impartiscono le seguenti prescrizioni: a) lo scarico di acque reflue di dilavamento S1 recapitante in pubblica fognatura, deve rispettare nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa), i limiti di cui alla Tabella 3, Allegato 5 della parte Terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., colonna "Scarico in pubblica fognatura", per i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, COD ed Idrocarburi totali; b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione; c) il pozzetto di prelievo fiscale ed i pozzetti d'ispezione devono essere mantenuti sgombri, in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico; d) i limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo; e) l'impianto di trattamento (separatore solidi e oli minerali) deve essere sempre mantenuto in funzione; f) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle reti fognarie e dei sistemi di trattamento dei reflui. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente; g) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Carpaneto P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Carpaneto P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;
-

È fatto salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Planimetria Generale – Schema Fognario – Stato di progetto”
trasmessa con le integrazioni pervenute il 04/11/2024 prot. n. 197956.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 30331-24 (Attività istruttoria n. 15 del 19/12/2024)
MCM S.p.A. (COD. FISC / P.IVA 01628130336) stabilimento sito in Comune di Vigolzone (PC) via Celaschi n. 19/25
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI
Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);
DESCRIZIONE
A seguito della modifica sostanziale, le emissioni convogliate saranno le seguenti: - E1: tale emissione si attiverà in caso di arresto della caldaia o del sistema di essiccazione dovuto principalmente allo spegnimento del bruciatore a fine giornata lavorativa oppure ad un eventuale allarme di emergenza, in questi casi il flusso del combustibile e dell'aria primaria/secondaria viene completamente interrotto e attivato il camino E1. L'emissione E1 si attiverà in caso di arresto della caldaia o del sistema di essiccazione dovuto principalmente allo spegnimento del bruciatore a fine giornata lavorativa oppure ad un eventuale allarme di emergenza, in questi casi il flusso del combustibile e dell'aria primaria/secondaria viene completamente interrotto e attivato il camino E1. Lo scenario più comune riguarda la fase di arresto della linea di essiccazione, in occasione del quale il consumo di combustibile è esclusivamente riferito a quello presente sulla griglia di combustione. Invece, per situazione di emergenza, si intende un evento dovuto ad un malfunzionamento/guasto e successivo allarme del sistema di essiccazione o della linea immediatamente a valle, ovvero del mulino raffinatore del prodotto secco. Il proponente non prevede l'installazione di un dispositivo per la registrazione della durata del funzionamento e attivazione di E1; - E2 essiccatoio e mulino raffinazione del prodotto secco; la potenza della caldaia a cippato di legno è pari a 988 kW. Il bruciatore ad uso dell'essiccatore produce fumi caldi che vengono diluiti con aria falsa, inserita dopo il bruciatore per poter creare il flusso caldo per essiccare il prodotto. I fumi, dopo essere stati aumentati in volume vanno in contatto con il materiale ad una temperatura (110-200°C) sensibilmente più bassa che nella camera di combustione, che provoca l'evaporazione dell'acqua determinando una rapida diminuzione della temperatura del flusso di gas. I ventilatori dedicati alla combustione lavorano con le proporzioni stechiometriche necessarie per rispettare i valori di combustione per avere una combustione ottimale e temperature idonee nella camera di combustione, e solo dopo la combustione completa viene aggiunta l'aria necessaria per la realizzazione del processo. Viene riferito che l'essiccatoio sarà in grado di rispettare i limiti di cui all'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 riferiti al 6% di O₂ per la combustione di biomasse solide. Viene, altresì, precisato che il sistema di filtrazione, avendo una bassa velocità di passaggio, è coibentato per impedire la condensazione del vapore che provocherebbe sgraditi effetti sul filtro, che il filtro monta maniche oleo-idro-repellenti in modo da funzionare a ciclo continuo con passaggio di aria con alto tenore di umidità e senza incidere sulla velocità di filtrazione e che il rischio di impaccamento delle maniche viene annullato da una bassa velocità di filtrazione e dalla coibentazione che è stata prevista nel filtro a maniche volta a ridurre la condensa; - E3 mulino di raffinazione del prodotto secco, processo di produzione del pellet con macchina pellettatrice, raffreddatore, silo di stoccaggio pellet e insaccatrice con relativi sistemi di trasporto; - E4 (ex E1) produzione pellet per la quale sarà cambiato il sistema di abbattimento; tale emissione cesserà una volta che saranno messi a regime gli impianti di cui alle nuove emissioni E1, E2 ed E3; La materia prima sarà cippato di legno vergine di abete senza corteccia senza impurità metalliche; la ditta precisa che il cippato conferito sarà umido, quindi poco soggetto a rilasciare polveri aerodisperse durante la sua movimentazione.

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO

1. sono stabiliti i seguenti limiti per le emissioni, individuate nella planimetria acquisita al prot. ARPAE n. 197956 del 04/11/2024:

EMISSIONE N. E1 EMISSIONE EMERGENZA

Altezza minima	6,7	m
----------------	-----	---

EMISSIONE N. E2 ESSICCAZIONE CIPPATO

Portata massima	19000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	260	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	30	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	130	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	40	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	F.T.	

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 17%

EMISSIONE N. E2 PRODUZIONE PELLET

Portata massima	22500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	260	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	F.T.	

EMISSIONE N. E4 (ex E1) PRODUZIONE PELLET

Portata massima	5600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	260	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	F.T.	

2. il camino di emissione E1 deve essere dotato di un rilevatore automatico delle ore di attivazione. Le ore mensili di attivazione devono essere annotate su un apposito registro, eventualmente informatizzato, mantenuto a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpa di Piacenza) per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
3. l'emissione E4 dovrà cessare una volta messi a regime gli impianti di cui alle emissioni E1, E2 ed E3; la cessazione dovrà essere comunicata all'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpa di Piacenza);
4. la biomassa combustibile deve essere costituita da legno vergine conforme all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
5. devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
6. i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
7. i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E2, E3 ed E4 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;

8. le informazioni relative ai **monitoraggi** effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
9. per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

10. tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
11. a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
12. la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
13. le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
14. i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
15. i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
16. per la verifica del rispetto dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione:** UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità - vapore acqueo (H₂O):** UNI EN 14790:2017;
 - **polveri:** UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - **ossidi di azoto:** UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **ossidi di zolfo:** UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1);
 - **composti organici volatili espressi come COT:** UNI EN 12619:2013;
 - **monossido di carbonio (CO):** UNI EN 15058:2017, ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
17. per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
18. ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;

19. la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
20. i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
 - per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
21. relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
22. le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
23. i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
24. in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
25. le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), Al Comune di Carpaneto P.no e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
26. il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
27. in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;

- entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad **almeno tre monitoraggi** di E2 ed E3 effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti e, per quanto attiene E2 finalizzati anche alla determinazione dell'acido cloridrico (HCl) con il metodo UNI EN 1911:2010 o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2);
28. tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
29. qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpa di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
30. qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
31. qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpa di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpa di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 30331-24 (Attività istruttoria n. 15 del 19/12/2024)
BIO.TEAM SRL (C.F./P.IVA 09168050962) stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, Via Aldo Moro n. 14
DESCRIZIONE
La ditta ha trasmesso la relazione denominata "Previsione di Impatto Acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale, dalla quale risulta che <i>"l'impatto acustico rispetta i limiti di legge"</i>. Le sorgenti sonore saranno: tramoggia di carico prodotto umido, raffinatore prodotto umido, tramoggia di carico, caldaia, essiccatore, filtro a maniche essiccatore, raffinatore prodotto secco, ventilatore filtro, ventilatore silo, pressa pellettatrice, vibrovaglio sotto pellettatrice, silo stoccaggio raffinato, elevatore a tazze, raffreddatore, vibrovaglio sotto raffreddatore, silo stoccaggio pellet, insaccatrice, pallettizzatore, nastri trasportatori, carrelli elevatori, pala gommata oltre al flusso veicolare.
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Come indicato dal Comune di Carpaneto con parere prot. n. 453 del 14/01/2025, il gestore, prima dell'inizio lavori, una volta individuati marca e modello delle attrezzature autorizzate, dovrà trasmettere al Comune copia dei libretti d'uso e manutenzione dei singoli macchinari.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.